

Presidente: La parola al Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero: Signor Presidente, signori giudici, otto degli imputati sono chiamati a rispondere di fronte a loro del reato di istigazione a delinquere che è previsto dall'articolo 414 del nostro codice penale. Più precisamente, come loro sanno perfettamente, sono chiamati a rispondere di questo reato secondo quanto forma oggetto dell'imputazione con la quale sono stati rinviati a giudizio il 14 gennaio 1969 hanno o avrebbero istigato pubblicamente ad impedire la celebrazione delle messe che il giorno successivo sarebbero state dette da monsignor Alba, delegato dall'Arcivescovo, nella chiesa dell'Isolotto. Ora io ritengo, ancora prima di procedere all'analisi dei fatti che si svolsero la sera del 4 di gennaio, di poter fare una dichiarazione di ordine generalissimo. È noto a tutti quanti, e in particolare a loro, che il reato di istigazione a delinquere può essere commesso con una molteplicità di mezzi. Può essere commesso con lo spruzzo (*? facilmente si tratta di "scritto" pronunciato male dal P.M.*), può essere commesso con la parola ed in quest'ultimo caso, ad esempio, o pronunciando un discorso o partecipando ad una discussione. Ora questa molteplicità di situazioni di fatto, attraverso le quali il reato di istigazione a delinquere può realizzarsi, non è affatto privo di riflessi sulla valutazione dei fatti stessi che il giudice è chiamato ad operare nel processo penale. Cosa voglio dire? Voglio dire, e del resto il rilievo è quanto mai evidente, che quando un reato è connesso ad esempio mediante lo spruzzo il giudice è agevolato nell'individuazione del materiale di prova col quale deve fondare il proprio convincimento. Non solo, ma ove lo stesso reato sia commesso mediante lo spruzzo (*? idem come sopra*) il giudice è agevolato anche nella ricerca della volontà dell'autore del reato, nella ricerca dell'elemento soggettivo del reato, perché, ed è anche questa una constatazione abbastanza ovvia, lo spruzzo (*? idem come sopra*) impegna, proprio per il suo modo di essere, tutta la personalità dell'autore, per la meditazione che è connessa allo spruzzo (*? idem come sopra*). Diversamente avviene, e diversi problemi invece sorgono, quando il reato è commesso mediante la parola. Perché? In questo caso il giudice deve prima di tutto ricostruire il fatto per poi operare, col fatto così ricostruito, la sua valutazione di liceità o illiceità. Non solo ma quando il mezzo di realizzazione del reato è la parola, e ancora maggiormente quando il reato si assume commesso nel corso di una discussione, durante un dibattito di opinioni, ancora maggiormente delicata, a parere del Pubblico Ministero, è l'indagine del giudice nella rilevazione e di ciò che è stato detto e la intenzione con la quale è stato detto. Ora, vedano, a me pare che il processo di oggi affondi, per così dire, in sé tutte le caratteristiche che rendono delicato e impegnativo il loro giudizio. E infatti si tratta di un reato di istigazione a delinquere che sarebbe stato commesso con la parola nel corso di un dibattito, in una discussione laddove una Comunità intera era impegnata nella ricerca di una linea di condotta e soprattutto là dove sottostante a tutta la discussione vi era una problematica, una esperienza di vita religiosa che, la si condivida o meno, era certamente vissuta con partecipazione da coloro che presero parte al dibattito. Non ho detto a caso la si condivida o meno perché io ritengo fermamente che non spetti al Magistrato dello Stato indagare sul merito del convincimento religioso di questo o di quello, sull'aderenza o meno dell'esperienza di taluno ai principi che governano una fede religiosa, ma per questo credo altrettanto fermamente credo che, proprio in esecuzione questa volta di un ordine ma di un ordine che deriva dalla Costituzione repubblicana, da cui l'articolo 112, che un Pubblico Ministero abbia l'obbligo di esercitare l'azione penale, di portare al giudice per la valutazione che il giudice opererà su fatti quando in ordine a questi ritenga che possano sussistere dei momenti impropri, a prescindere da ogni motivazione sottostante a questi fatti, di un ordine religioso o meno, perché una discriminazione in questo senso inciderebbe negativamente, a mio parere, sull'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge che deve prescindere, per l'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, da motivazioni che abbiano riguardo non solo al sesso e alla razza ma anche alla religione. Ma terminato questo inciso, dicevo che guardano i motivi, numerose sono le caratteristiche che tutte concorrono a rendere impegnativo il loro giudizio. Reato che sarebbe stato commesso con la parola, reato

commesso nel corso di una discussione, reato commesso là dove una Comunità ricercava una linea di condotta da tenere e la ricercava attorno ad una esperienza di vita religiosa profondamente e intensamente avvertita. Non solo, ma non va dimenticato ancora che certi avvenimenti che sono emersi non solo nel dibattito ma che improntano di sé parecchi degli interventi, certi avvenimenti, mi riferisco a quelli del 29 dicembre, a quelli ancora più recenti alla sera del 4, con un volantino diffuso da una certa associazione, da una certa organizzazione, erano vivamente avvertiti, questo è indubbio, come provocatori, da parte di coloro che presero parte al dibattito. Il che contribuiva a caratterizzare di una particolare emotività gli interventi di coloro che si succedettero al microfono. Un'altra osservazione ancora, mi consentano, che si riallaccia a quella che io ho ora concluso. È un'altra osservazione che riguarda i mezzi di prova che in questo procedimento si offrono al giudice per la ricostruzione del fatto. Mezzi di prova che potremmo distinguere in due categorie: mezzi di prova orali che sono rappresentati dalle deposizioni testimoniali e il mezzo di prova che è offerto dalla registrazione degli interventi. Ora a me sembra chiaro, e mi sembra soprattutto chiaro nella fase dibattimentale, ed a loro è richiesto di pronunciare un giudizio di colpevolezza o non colpevolezza, di responsabilità o non responsabilità, che nella eventuale disarmonia tra queste due fonti di prova, le deposizioni testimoniali e la registrazione, valore preminente debba darsi alla registrazione, anche se questa in qualche punto risulti carente e sia stata non completa. E ciò per una serie di argomenti abbastanza evidenti. In primo luogo perché la registrazione riproduce in via diretta e non in via mediata quanto fu detto e il modo in cui fu detto, dall'altra perché appare veramente arduo che un testimone possa, per quanto scrupolo egli ponga nel riferire, riprodurre esattamente il pensiero ascoltato. E questo soprattutto quando i concetti e le idee vengono sviluppandosi nel corso di un dibattito, quando un testimone, per un fenomeno che è ben noto alla psicologia in genere, alla psicologia giudiziaria in particolare, porta un proprio contributo alla ricostruzione del fatto, anche se, come in casi del genere, è difficile che un testimone possa estraniarsi, possa non assumere di fronte a certi fatti un atteggiamento valutativo. Direi ancora di più. Quelle deposizioni che sono state rese circa quanto avvenne la sera del 4, dopo che erano avvenuti gli avvenimenti del 5 gennaio di mattina, il che non poteva, a sua volta, per un meccanismo inconsapevole, ripercuotersi e ritradursi nella valutazione e nel riferimento di quanto si era ascoltato o si riteneva di avere ascoltato. Detto questo, signor Presidente, ritengo che si debba procedere alla individuazione del significato della norma che è contenuta nell'articolo 414 del Codice penale, laddove questa norma punisce chi istiga a commettere un reato. Ora l'istigare, è stato rilevato, è un'azione, una condotta, che si proietta verso l'esterno, che esce fuori dall'ambito del puro pensiero individuale, che instaura dei rapporti tra due o più persone e li instaura nel senso che l'istigatore pone in essere una azione volta, intesa ad agire sulla psiche di un altro soggetto sì da eccitarlo, stimolarlo a compiere qualcosa, a tenere un certo comportamento, nel nostro caso si dovrebbe dire a commettere un reato e, più precisamente ancora, ad impedire la celebrazione delle messe del giorno 5 gennaio. Ora non vi è dubbio che questa previsione legislativa del reato di istigazione a delinquere sia del tutto conforme alla nostra Carta Costituzionale. Basta richiamare al Pubblico Ministero, in proposito, la sentenza numero 75 del 1970 della Corte Costituzionale che addirittura ha ritenuto legittimo costituzionalmente il reato di apologia di delitto che nelle gradazioni è un qualcosa di meno della istigazione a delinquere, affermando, sono le parole della Corte Costituzionale, che non sono concepibili libertà e democrazia se non sotto forma di obbedienza alle leggi che un popolo si dà liberamente e che può liberamente mutare e che la libertà di manifestazione del pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela del buon costume ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica la cui tutela costituisce una finalità del sistema. E senza ricorrere alla Corte Costituzionale, costituzionalisti, cito tra gli altri il Barile, ritengono legittimo l'articolo che prevede la istigazione a delinquere anche sotto il profilo del suo riallacciarsi all'articolo 54 della Carta Costituzionale che sancisce il cosiddetto principio di fedeltà dei cittadini. Ma se è duro questo è anche duro che la Corte Costituzionale, affrontando l'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione, sempre in riferimento alla propaganda, con la sentenza 84 del '69 e dalla apologia con quella sentenza che ho dianzi citato, ha indicato dei principi interpretativi del resto noti anche a parte della dottrina e della giurisprudenza, e li ha indicati ponendo l'accento sulla particolare intensità ed

efficacia, sulla concreta idoneità, sulla direzione specifica alla determinazione al reato che i comportamenti devono assumere per la realizzazione del reato previsto dall'articolo 414 del Codice penale. Ora questa precisazione che ho ritenuto utile richiamare mi induce a formulare un primo principio a cui mi atterrò nella interpretazione dei fatti. Occorre cioè, in un primo momento di indagine, avere riguardo a ciò che fu detto concretamente, a ciò che costituisce l'elemento materiale del reato, prescindendo, in questo primo momento di indagine, dalle posizioni soggettive che coloro che parlavano potevano avere di fronte ai fatti, celebrazione delle messe, che potevano verificarsi il giorno successivo. E questo perché l'indagine relativa alla motivazione di ordine interno, alla posizione soggettiva, rispetto agli avvenimenti futuri, è un dato che attiene all'elemento soggettivo del reato che è stato contestato e che non va confuso con l'indagine concernente la condotta attraverso la quale il reato si sarebbe realizzato. Ed è ancora opportuno, mi sembra, che il maggior approfondimento di questa nozione ricordare quanto un vecchio autore già scriveva e cioè se, quando l'istigazione riguarda l'avvenire, deve risultare che si tratta veramente di eccitamento a commettere un reato e non semplicemente della manifestazione di un desiderio o della mera previsione di una eventualità. Successivamente loro dovranno compiere l'indagine su l'elemento soggettivo del reato. Indagine anche questa particolarmente attenta e particolarmente impegnativa per un giudice. Proprio perché l'istigazione è una azione intesa, una azione diretta, volta, finalizzata ad agire sull'animo di un altro soggetto, per la sua valutazione hanno rilevanza estrema la volontà e la intenzione del suo autore. Ed è per questo che, in parte della dottrina e in... (*parola incomprensibile*) ... verità isolate della Cassazione, si legge che il dolo di questo reato s'intensifica nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con la intenzione, con la intenzione di istigare al reato. E fatte queste premesse, esamino, e come essi vedranno il mio esame non sarà affatto lungo, il contenuto dei vari interventi avvenuti la sera del 4 gennaio. E mi sembra subito che il dibattito abbia chiarito, al di là di ogni dubbio possibile, una circostanza importante: il carattere spontaneo degli interventi, la non preventiva programmazione degli interventi, la ricerca attraverso l'assemblea di una comune condotta, sì, ma mediante interventi autonomi. In altri termini, quando si fa l'assemblea, pur sapendosi il problema da dibattere, non vi è un preventivo accordo né sulla soluzione che ad esso si darà, né su coloro che dovranno intervenire al dibattito, né sulle opinioni che i singoli interventori al dibattito manifesteranno. Ora questo rilievo, accertato e attraverso deposizioni e attraverso gli interventi chiari sul punto degli imputati, in particolare del Consigli, ha una estrema rilevanza sotto il profilo giuridico. E ce l'ha nel senso che i vari partecipanti al dibattito non possono, per ciò solo, per ciò solo, essere considerati concorrenti nel reato che da taluni di essi sia stato eventualmente commesso. La mancanza dell'accordo sulle finalità da raggiungere, su coloro che debbono intervenire, sul contenuto degli interventi, sul carattere spontaneo ed autonomo degli interventi, esclude che, sotto il profilo giuridico, possa profilarsi una responsabilità concorsuale sul semplice fatto di aver partecipato all'assemblea. Di concorso, nel reato, può parlarsi solo se taluno faccia sua, approvi, ribadisca l'eventuale azione istigatrice dell'altro. Al di fuori di questa ipotesi, la valutazione va operata individualmente. Questa considerazione preliminare mi porta a considerare a parte le posizioni Fanfani, Ricciarelli, Merinas, Scremin e Barbieri. Mentre esaminerò congiuntamente e in un secondo momento e insieme le posizioni Consigli, Furlani e Protti, sia perché la Furlani si rifece nel suo intervento a quello del Protti, sia perché il Consigli svolgeva le funzioni di moderatore e di raccordo tra l'uno e l'altro intervento e riassumeva e pose in votazione la proposta che era emersa dagli interventi del Protti e della Furlani. Ed esaminando il primo gruppo di posizioni direi che una motivazione comune tutte le avvince, una motivazione comune che è emersa con chiarezza dal dibattito e cioè la approfondita analisi delle esperienze individuali del primo gruppo di imputati ha dimostrato che la solidarietà, spesso negli interventi ricorre questa parola, che portarono alla Comunità dell'Isolotto non aveva riferimento ad una situazione contingente quale poteva essere la problematica particolare che quella sera veniva dibattuta, agitata e discussa ma era una solidarietà alla esperienza di fondo, alla esperienza di vita di quella Comunità nella quale essi si erano riconosciuti. Don Ricciarelli lo rammenta: è il prete operaio che lavora alla Nuovo Pignone e che trovò la identificazione della sua esperienza in quella dell'Isolotto. La solidarietà, come vi dicevo, che egli portò quella sera alla Comunità, e come egli ha chiarito al dibattito e come è risultato dal

ripercorrere insieme le tappe della sua vita, era una solidarietà che derivava dal riconoscere la propria esperienza di vita religiosa in quella delle persone cui si rivolgeva. Ed un ulteriore elemento che caratterizza la posizione Ricciarelli, un ulteriore elemento, che caratterizza il suo intervento e che del resto è un elemento comune a molti, è la dichiarata non interferenza sulle decisioni da adottare. Atteggiamento dichiarato di non interferenza derivante dal riconoscimento di maturità da lui rilevato verso le persone con le quali conduceva un discorso. Ed infatti egli al dibattimento, ad integrazione del testo registrato, dice: “Io dissi, non vi faccio alcuna raccomandazione perché sono certo che da voi sapete molto bene decidere quale sia il migliore comportamento da tenere”. Ed infatti l’unico suggerimento che egli dà per l’indomani è: “Cercate di non essere violenti se no finireste per fare danno”. Su la base delle premesse che ho posto, ritengo di dover chiedere l’assoluzione con formula ampia per questo imputato.

Don Merinas, un altro sacerdote, una diversa esperienza di vita: la vita in comunità religiosa prima, un incontro estremamente traumatico - la parola è bruttissima, scottante - per lui quella con i baraccati dei quali ci ha parlato, fatto che determina un nuovo corso della sua vita umana e religiosa il suo ritrovarsi, anche se con motivi di dissenso, nella Comunità dell’Isolotto. E processualmente interessa soprattutto rilevare che quello del 4 gennaio fu il primo contatto non spirituale ma fisico che egli ebbe con la Comunità dell’Isolotto. Egli intervenne all’assemblea dell’Isolotto perché si trovava a Firenze unitamente ad altri gruppi comunitari ed avendo seguito la vita di questa Comunità sentì il legittimo desiderio, la spinta, oltre che trovava identificazione tra la sua e l’altrui esperienza religiosa, a trovarsi all’assemblea. Come stimolo al suo intervento, come ancora ha chiarito in dibattimento, fu l’intervento di don Tozzi ed a questo intervento e non a quello del Protti egli si collegò nel suo discorso. E’ dal don Tozzi, dal discorso del don Tozzi andò la sua ammirazione per aver questi accolto l’invito a parlare in una assemblea che evidentemente non condivideva le sue opinioni. Questa versione dei fatti è comprovata al di là di ogni dubbio perché l’intervento del Merinas fu preceduto da un invito fatto a don Tozzi di prendere la parola, invito che loro trovano a pagina 196 della registrazione, anche se l’intervento del Tozzi non si trova registrato perché egli stesso era il registrante. L’intervento che vi fu a seguito di quell’invito, come ha detto il Consigli, e perché dalla audizione diretta del nastro è risultato che la frase pronunciata da don Merinas: “e qui esprimerei la mia ammirazione per il sacerdote che ha parlato prima”, chiarimento che ha dissipato i dubbi della frase che restava equivoca nella originaria sua deregistrazione. Dunque anche per don Merinas io vi chiedo l’assoluzione con formula ampia.

Barbieri, ancora un sacerdote, un gesuita questa volta, che dopo lunghi anni di esperienza nella Compagnia, di fronte ad una serie di episodi che gli occorsero e che ha rievocato davanti a loro, ritenne di dover intraprendere una diversa via di esperienza religiosa. Ed anche nell’intervento di don Barbieri, tenendo presenti le osservazioni generali che ho fatto non si ravvisano estremi di reato. Un suo intervento che prende le mosse dalla frase evangelica “se un tuo fratello ha qualcosa contro di te e tu stai per offrire l’offerta su l’altare, deponi l’offerta e prima vai a riconciliarti col fratello e poi dopo torna e fai l’offerta”, in questa frase che è il movimento d’inizio del suo intervento vi è sì l’individuazione in termini concreti del dissidio esistente fra la Comunità dell’Isolotto e il cardinale di Firenze e il rilievo che la messa presupponeva la ricomposizione ad unità di questo dissidio, ma nulla vi è che figuri invito o incitamento ad impedire eventuali messe. E anzi il Barbieri finì il suo intervento rivolgendosi al don Tozzi con queste parole: “Dite al Vescovo che è volontà di questo popolo di ricomporre la santa messa nell’unità con il Vescovo, nella discussione, nel colloquio, nell’incontro cristiano”.

E ad identica assoluzione deve giungersi, a parere del Pubblico Ministero, per Renzo Fanfani, sacerdote anch’egli, vice parroco a San Giusto, prete operaio, legato a varie esperienze di gruppi fiorentini e vicino, anche per ragioni ambientali, a quella dell’Isolotto. Il suo intervento che va individuato a pagina 169 è caratterizzato da questo: Egli dopo aver ricordato – lo rammentiamo ancora per la sua adesione all’esperienza generale dell’Isolotto – afferma nella parte finale, “se per

caso viene detta la messa qui io penso che dobbiate rispettare il sacrificio che viene fatto, cioè la consacrazione di quel pane e che penso per me sia veramente giusto che si offra”.

Don Scremin. E' l'ultimo sacerdote tra gli imputati. Anch'egli è un prete operaio che fa il ceramista. E anche don Scremin fino a quel giorno, in cui convenne all'assemblea, aveva conosciuto l'Isolotto attraverso gli scritti, attraverso documenti ed avendo maturato in sé una esperienza di vita comunitaria analoga a quella dell'Isolotto, venuto a Firenze per una riunione di questi vari gruppi, sentì anche egli la spinta a rifarsi a quella assemblea ove giunse quando questa era già in corso. In quelle voci, in quelle voci dell'assemblea egli ritrovò e riconobbe la propria voce e sentì la necessità di dichiarare la propria solidarietà a quel tipo di concezione religiosa che sentiva a sé così vicina. E dunque, dopo le considerazioni generali fatte, anche per don Scremin io chiedo l'assoluzione con formula ampia.

Ed esamino ora le posizioni Protti, Furlani, Consigli che come si vede sono collegate fra loro ma all'esame di queste posizioni io ritengo di doverla ancora premettere qualcosa sulla struttura del reato. Si è già detto che cosa si intenda per istigazione ed è da precisare – e questo concetto è precisato in giurisprudenza da una sentenza del febbraio '70 – che se ai fini della sussistenza del reato di istigazione a delinquere non è necessario che il fatto istigato abbia assunto una precisa individuazione attraverso la specificazione del nomen juris, del titolo del reato, è sufficiente e necessario peraltro che il fatto istigato contenga i presupposti che gli consentano l'inquadramento in uno o più tipi di reato previsti dal nostro ordinamento. Fuori di massima, fuori di massima della Cassazione, direi dunque che non è necessario che nel nostro caso taluno abbia detto dovete commettere il reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale intitolato turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, ma è pure contro necessario e sufficiente che il fatto istigato sia tale da poter essere ricondotto nella previsione di questa norma. E più precisamente, per essere aderenti alla contestazione che è stata mossa, da poter essere ricondotto allo impedimento di una di quelle funzioni. Il che impone dunque una ricognizione dell'espressione comunque impedisse l'esercizio di funzioni religiose contenuta nell'articolo 415. Ora in dottrina si ritiene che impedire significhi tanto escludere l'inizio come evitare la continuazione o la conclusione di un rito e quindi ostacolare efficacemente la preparazione, l'inizio o il proseguimento della funzione religiosa con ulteriore avvertenza che è necessario che il fatto dell'agente, del soggetto attivo sia stato causa efficiente lui dello impedimento. E' poi chiaro che l'impedimento può essere attuato anche senza violenza, essendo anzi la violenza e la minaccia configurate come aggravanti. Dunque per arrivare al fondo ci si deve chiedere: queste tre persone, il Protti, la Furlani, il Consigli incitarono ad un impedimento nel senso che ora si è chiarito?

Seconda osservazione. E' certo che è una osservazione che si riallaccia a quanto accennavo prima. E' certo che la messa di monsignor Alba non era gradita alla Comunità per le motivazioni di ordine interno che sono state dette, puntualizzate al dibattito. Tuttavia il giudizio sull'elemento materiale del reato non può essere influenzato da una simile considerazione. E perché questa, caso mai, atterrebbe alla valutazione dell'elemento soggettivo, una volta accertata la materialità del fatto, e perché in sé quell'atteggiamento non è prova sicura di una volontà di istigare all'impedimento, perché, come si è sentito ripetutamente dire, era un atteggiamento psicologico, conciliabile anche con la speranza di una desistenza spontanea di monsignor Alba dalla celebrazione della messa, prima ancora che un impedimento gli venisse frapposto. Ed era dunque una posizione soggettiva non necessariamente riconducibile ad una volontà diretta ad istigare all'impedimento della cerimonia. Una posizione di non gradimento, una posizione di repulsa, perché questo termine emerge dagli atti, verso quel rito, se da un lato, come ripeto, è una considerazione che non deve incidere sulla valutazione della condotta ma se mai dell'elemento soggettivo, d'altra parte non è indice sicuro di una volontà diretta ad impedire, essendo invece conciliabile con una speranza che altri, senza l'impedimento, di fronte ad una manifestazione di non gradimento, spontaneamente desista dalla celebrazione del rito.

Terza osservazione già fatta, e che vale in particolare per tutti e tre gli imputati, il tema ricorrente delle provocazioni vivamente avvertito e che ricompare come un leit motiv nei vari interventi.

Se loro osservano gli interventi e in particolare quello del Consigli vedranno come l'impressione di carattere generale, contigua all'intervento del Protti, vi è una semplice posizione del problema relativo all'atteggiamento da assumere il giorno successivo. E' invece l'intervento del Protti che dà una svolta all'andamento del dibattito mediante un preciso invito rivolto alle persone presenti. E infatti il Consigli inizia il suo intervento rievocando una serie di fatti avvertiti come provocatori e posti in essere nei confronti della Comunità, a partire da quello del 29 gennaio (*il P.M. sbaglia sul mese: si tratta del dicembre '68*) fino a giungere a quello recentissimo della diffusione di un volantino a firma di San Giovanni da Capestrano, ed egli rammenta, il Consigli, anche che la Comunità aveva chiesto spazio per pregare in chiesa, spazio che abbiamo sentito era stato in un primo tempo riconosciuto da monsignor Panerai. Poi il Consigli imposta il problema che è sul tappeto quella sera quando dice: "bisogna decidere quale sarà, quale deve essere la nostra linea, cosa bisogna effettivamente fare, decidere per domani, noi che cosa dobbiamo fare". E' una posizione in termini concreti del problema relativo all'atteggiamento da assumere il giorno successivo. E dopo vari interventi giungiamo a quello del Protti e anche lui rammenta le provocazioni subite e riconferma che "dunque bisogna decidere, che linea dobbiamo prendere, che cosa fare domani". Ricorda che "le domeniche precedenti non abbiamo fatto nulla per impedire la messa ma la messa detta domani, egli continua, sono gruppi di persone che vengono per provocare, questa non è neanche la parvenza di una messa. Come fare. Io non mi sento affatto di lasciare – quell'affatto togliamolo – non mi sento neanche di lasciare che venga detta assolutamente". È la prima fase che richiede un vostro esame meditato. "Come tale io non mi sento neanche di lasciare che venga detta". Non sembra al Pubblico Ministero che in questa espressione vi sia materia di istigazione, proprio perché è espressione nel desiderio e volontà individuali rivolta a se stessa il che non è istigazione perché non è eccitamento ad altri. E poi ancora continua: "Ricordatevi che domani ci troviamo tutti qua, tutti quanti ancor più numerosi di stasera, tutti intorno all'altare come abbiamo fatto l'altra domenica insieme ad alcuni preti che sono con noi e ci daranno la benedizione. E ci troviamo qua nella nostra chiesa per evitare che veramente venga compiuto quello che si può definire un sacrilegio". Così egli aveva definito il rito in quelle condizioni ambientali. "Per evitare che veramente venga gettato fango anche su questa chiesa, ce n'è già abbastanza. Adesso basta. Non si tratta di rispondere con la violenza alle provocazioni. Si tratta di rispondere con un tono fermo e pacato, pacato ma fermo e se noi ci si trova tutti qua, se noi siamo tutti qua intorno all'altare in millecinque e più persone che siamo, le cose finiscono diversamente". Dunque, vedano la parte dell'intervento del Protti che è diretta agli altri, quella che per ora direi più naturalisticamente può dirsi istigativa in quanto è questa più diretta a provocare un comportamento altrui, è un invito che egli fa a tutti di convenire il giorno dopo nella chiesa per evitare che veramente venga compiuto quello che si può definire un sacrilegio, per evitare cioè che venga celebrato il rito in quelle condizioni di spirito descritte dagli imputati. Questo è l'invito, la parte che ho detto naturalisticamente può indicarsi come istigativa perché rivolta a stimolare, ad eccitare gli animi. Ebbene, dopo una meditazione attenta io non sono riuscito a superare delle perplessità profonde circa il fatto che un simile discorso, che un simile invito costituisca istigazione a delinquere, istigazione a commettere il reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale. E ciò sotto due principali motivi, quello di fare che non venga celebrato il rito da monsignor Alba, effetto da raggiungere nelle parole del Protti mediante l'intervento massiccio in chiesa dei fedeli se può essere inteso quell'evitare come conseguenza di un impedimento al rito può essere anche appreso come conseguenza quell'evitare come recesso spontaneo, non intimato, non imposto di monsignor Alba, dalla celebrazione della messa di fronte ad una manifestazione di non gradimento che non raggiunge i termini dell'impedimento ma addirittura è espressione di un atteggiamento spirituale e che si teme ancora prima che il rito possa iniziare, sia iniziato e che non può veramente collocarsi nella figura di impedimento quale si è prima descritta. È significativo, mi sembra, in questo e non sorreggermi in questo dubbio, non sorreggermi in questo dubbio, significativo mi sembra il fatto che il Protti, sia pure in quella discussione così animata, così diffusa ripeto, con partecipazione da tutti non abbia usato la parola impedire. Mi sembra un argomento rilevante come mi sembra un argomento rilevante nel sorreggermi ancora in questa posizione di dubbio il fatto che un'altra nota costante fosse l'invito alla non violenza. È dubbio anche sotto il profilo soggettivo. Il Protti ha chiarito al dibattito,

riprendendo un discorso comune ad altri, che egli intendeva con quel discorso non invitare ad impedire la messa ma invitare a manifestare il non gradimento per la presenza di monsignor Alba convinto che questi spontaneamente, seguendo il comportamento che altro sacerdote aveva tenuto, si rendesse conto della non opportunità della celebrazione. Una simile affermazione fatta dal Protti al dibattimento non vincibile e non contrastabile con prove contrarie e decisive induce dubbi anche sull'elemento soggettivo del reato su quella intenzione di istigare al reato che, secondo almeno parte della dottrina e della giurisprudenza, è necessaria per la configurazione del dolo. E questi miei dubbi si traducono in una richiesta di assoluzione del Protti con formula dubitativa. Alla medesima soluzione io giungo per la Furlani. Essa approva la proposta del Protti e si pone dunque sotto il profilo concorsuale nella medesima posizione di costui e i dubbi sull'elemento soggettivo del reato permangono anche per tale imputata pensi dopo quella audizione in aula del nastro ha permesso di accertare che ella fece sua e approvò la proposta del Protti non già "sapendo che andiamo contro la legge" ma "sapendo che andiamo contro a dei rischi". Espressione quest'ultima polivalente quanto meno nella sua terminologia e che lascia ancora incerti sull'elemento soggettivo del reato. E a non diversa soluzione io mi sento di pervenire per il Consigli il quale fece anche lui propria la proposta del Protti rinnovando l'invito alla gente a recarsi in chiesa restandovi alle undici, alle dodici e alle diciassette. Anche per costui si tengono i medesimi motivi di dubbio cioè illustrato esaminando la posizione del Protti. E dunque concludendo per questi imputati io vi chiedo l'assoluzione con formula ampia di Ricciarelli, di Scremin, di Merinas, di Fanfani, di Barbieri e la assoluzione per insufficienza di prove del Protti, della Furlani e del Consigli. L'ultima posizione che mi resta da esaminare è quella di Benvenuti Lino che è imputato del reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale. Posizione del Benvenuti, signor Presidente, che io riesaminerò perché credo questo sia un corretto modo di indagine in riferimento alla posizione in fatto che è stata assunta dall'imputato perché anche per la formula di assoluzione con la quale io chiederò per il procedimento per il Benvenuti, una formula amplissima, ogni altra indagine non potrebbe essere più favorevole all'imputato. La impostazione in fatto del Benvenuti, l'avete sentito, è la seguente: egli ha sostenuto di essersi trovato nella chiesa in quel particolare momento perché usufruiva di una stanza che si trovava nella canonica dell'Isolotto. Ed egli cercava, aveva un appuntamento, un incontro con un sacerdote nella chiesa. Ha sostenuto di non aver partecipato alla votazione e di aver sottoscritto una mozione di adesione alla Comunità per quel sentimento di riconoscenza che lo ispirava al termine di una triste esperienza che egli aveva in precedenza sopportato e della quale aveva trovato conforto nella Comunità dell'Isolotto. Ora questi dati di fatto, che sono stati prospettati dal Benvenuti, hanno trovato un puntuale riscontro nella indagine dibattimentale e attraverso la produzione di un atto che comprova il fatto che egli abitasse in una certa stanza vicino alla chiesa e dalla deposizione di don Mazzi il quale ha testimoniato che era necessario passare attraverso la chiesa per accedere alla strada. Di fronte a questa situazione di fatto io ritengo che quanto meno manchi del tutto la prova in ordine al Benvenuti sulla commissione del reato e di lui pertanto chiedo l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Presidente: Ci rimane del tempo disponibile e.. vuol prendere la parola lei, avvocato Traversi?
(non si capisce la risposta dell'avv. Traversi). Se qualcuno dei difensori che sarebbe disposto a parlare.

Avv. Traversi: Anche per ragioni di unità di difesa io credo che senz'altro dovrei essere il primo, molto brevemente alla prossima udienza., non so se lunedì mattina o domani mattina.

Presidente: Perché per quanto riguarda la mattinata di lunedì c'è stato fatto presente un impedimento da parte dell'avvocato Filastò. Ha altri impegni che non gli renderebbero possibile di presenziare e d'altra parte proprio per quelle ragioni di accordo, di programma, di strategia difensiva pare che avrebbe intenzione di parlare per primo l'avvocato Filastò.

Avv. Filastò: Non avrei nulla in contrario a parlare per primo ma ..*(non si capisce il resto della frase).*

Presidente: Lei dice che non avrebbe nulla in contrario e quindi anche se qualche altro avvocato parlasse prima di lei la cosa non la disturberebbe, perché in questo caso potremmo, in questo caso, avvocato Filastò, potremmo utilizzare la mattinata. Noi cerchiamo di venire incontro ai vostri accordi, ai vostri programmi, di non ostacolarli in alcun modo.

(qualcuno fa il nome dell'avvocato Traversi)

Avv. Traversi: Signor Presidente: Lo farei volentierissimo. Ho ascoltato volentieri il dottor Vigna fino adesso. Del resto l'ho saputo all'ultimo momento. Il processo è andato avanti per diversi giorni. Io prometto la stessa brevità ma ora se lei consente..

Presidente: Non la possiamo obbligare a parlare in un momento diverso da lei previsto.

Avv. Traversi: Date anche le conclusioni del Pubblico Ministro. Se lei ci invita a fare presto: o domani mattina o lunedì.

Presidente: Domani mattina abbiamo altra udienza, non possiamo.

Avv. Gentili: Noi pensiamo di andare a finire entro la sera di lunedì

Presidente: Lunedì della prossima settimana?

Avv. Gentili: Questa sera possiamo dare un formale impegno. Nella giornata di lunedì a parlare tutti a costo di sacrificare parte dei nostri argomenti

Presidente: Entro lunedì prossimo? Tutta la giornata?

Avv. Gentili Esatto.

Presidente: Prevedete tutta la giornata?

Avv. Gentili: Da lunedì alle nove a lunedì alle sette, faccio per dire: parlare tutti.

Presidente: Ma vorrei sentir lei, avvocato Filastò. Lei aveva fatto presente questi suoi impegni..

(a quanto pare l'avvocato Filastò rimanda i suoi impegni e accetta per il lunedì successivo)

Presidente: Quindi allora rimandiamo a lunedì alle nove!

(termina l'udienza undicesima del venerdì 02.07.1971 e viene rinviato al lunedì seguente)